



## IN BREVE

In seguito alla Decisione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022 di esecuzione della Direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2011, l'Italia ha recepito la decisione ed introdotto nell'ordinamento l'istituto della protezione temporanea con il DPCM del 28 marzo 2022.

### PROTEZIONE TEMPORANEA

La protezione temporanea è un istituto volto a garantire una tutela immediata e temporanea alle persone sfollate nei casi di afflussi massicci di sfollati provenienti in UE da Paesi terzi che non possono rientrare nel loro Paese di origine.

Possono chiedere la protezione temporanea:

- a) i cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;
- b) gli apolidi e i cittadini di Paesi terzi che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;
- c) i familiari di cui alle lettere a) e b), ove per familiari si intendono:
  - Il coniuge o partner;
  - I figli minori non sposati, anche del partner;
  - I figli maggiorenni, anche del partner, a carico nonché i genitori ultra 65enni o a carico, conviventi e appartenenti allo stesso nucleo familiare nel periodo in cui è scoppiata la crisi ucraina e che erano parzialmente o totalmente dipendenti da uno dei familiari citati ai punti a) e b).

La protezione temporanea può altresì essere richiesta dai cittadini di Paesi terzi che dimostrino di aver soggiornato in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 in virtù di un permesso di soggiorno permanente valido e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio Paese di origine, a causa della presenza, in tali Paesi o regioni, di conflitti armati o situazioni di violenza endemica o violazioni sistematiche dei diritti umani fondamentali.

La domanda di protezione temporanea deve essere presentata direttamente alla Questura competente in base al luogo di domicilio.

A seconda della Questura è possibile prenotare un appuntamento online, oppure, tramite email.

Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, il richiedente deve presentare:

- 2 foto formato tessera;
- Dichiarazione di ospitalità;
- Passaporto con eventuale timbro di ingresso in Italia;
- Dichiarazione di presenza se sul passaporto non è apposto il timbro di ingresso alla frontiera italiana;
- Eventuali certificati attestanti rapporti di parentela.

Il permesso per protezione temporanea sarà rilasciato in formato elettronico, a titolo gratuito, e avrà durata fino al 4 marzo 2023, prorogabile automaticamente di 6 mesi in 6 mesi per un massimo di un anno.

Con il permesso di soggiorno per protezione temporanea sono garantiti diversi diritti e si può accedere a diversi servizi:

- È possibile accedere ai centri di accoglienza SAI e CAS e a tutte le misure di assistenza sociale previste (vitto, alloggio, supporto nelle pratiche amministrative e assistenza legale, corsi di lingua italiana di formazione e di sostegno nell'inserimento lavorativo);
- È possibile accedere ad un contributo di sostentamento una tantum pari ad euro 300 mensili pro capite per un massimo di tre mesi dalla data di presentazione della richiesta di protezione temporanea o di ingresso in Italia. Tale contributo può essere erogato a coloro che abbiano trovato autonoma sistemazione (che non siano quindi accolti presso centri SAI, CAS o altre strutture adibite all'attività di accoglienza diffusa così come previsto dalle disposizioni delle ordinanze della Protezione Civile). In presenza di minori, è riconosciuto un contributo addizionale mensile pari a 150 euro per ciascun figlio minore;
- È possibile accedere al Servizio Sanitario Nazionale muniti di codice fiscale;
- È garantito l'accesso all'istruzione per i minori di anni 18;
- È possibile svolgere un'attività lavorativa, sia come lavoratore autonomo che subordinato;
- È possibile presentare richiesta di protezione internazionale;
- È possibile viaggiare nell'Unione per 90 giorni nell'arco di un periodo di 180 giorni